



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/02/2012

ADDI' 17/02/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLORIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 47

Oggetto:

Prime indicazioni operative relative alla certificazione e allo smaltimento degli animali di interesse zootecnico, morti a seguito dell'emergenza meteorologica febbraio 2012.



47 17 FEB. 2012 R

**Oggetto:** *Prime indicazioni operative relative alla certificazione e allo smaltimento degli animali di interesse zootecnico, morti a seguito dell'emergenza meteorologica febbraio 2012.*

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio,

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21 giugno 2010 che riserva alla stessa le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla Salute;

**VISTA** la deliberazione n. 43 del 6 febbraio 2012, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato, ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 art. 13, lettera a), lo "stato di calamità naturale" a seguito degli eventi atmosferici a carattere nevoso con inizio il 3 febbraio 2012 nel territorio della Regione Lazio, rinviando ad una successiva deliberazione, verificata la reale consistenza dei danni occorsi sul territorio regionale, la necessità di richiedere al Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello "stato di emergenza" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 24.02.1992 n. 225, per il territorio della Regione Lazio con l'adozione di urgenti e straordinari provvedimenti;

**CONSIDERATO** che, a causa di tali eventi atmosferici, si è determinata nelle popolazioni zootecniche dei Comuni maggiormente interessati dalle precipitazioni nevose una mortalità superiore alla norma negli animali, determinata o dal crollo delle strutture zootecniche o da ipotermia o da difficoltà di alimentazione o abbeveraggio;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

**CONSIDERATO** che lo stato di calamità naturale dichiarato dalla Regione Lazio ha, di fatto e di diritto, assimilato l'eccellenza delle precipitazioni nevose che hanno interessato la Regione ed in particolare le Province di Frosinone, Rieti, Viterbo e Roma ad una calamità naturale, soddisfacendo il requisito stabilito, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 lettere b) e c) del Regolamento 1069/2009, che consente all'autorità competente lo smaltimento, sotto controllo ufficiale, attraverso incenerimento o sotterramento in loco;



47 17 FEB. 2012 R

- b) in "zone isolate", così come definite al comma 23 dell'articolo 3 del Reg. 1069/09 "una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco";
- c) in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

**RITENUTO** necessario, al fine di consentire alle imprese zootecniche la ripresa delle attività produttive, fornire urgenti indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali ed ai Comuni, per la certificazione delle mortalità di animali di interesse zootecnico e per lo smaltimento delle relative carcasse;

**PRESO ATTO** del documento denominato "Prime indicazioni operative relative alla certificazione e allo smaltimento degli animali di interesse zootecnico, morti a seguito dell'emergenza meteorologica febbraio 2012" (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto a tal riguardo dalla competente Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione ed Assistenza Territoriale;

all'unanimità

### DELIBERA

per le motivazioni richiamate nelle premesse:

- di approvare il documento predisposto dalla Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione ed Assistenza Territoriale denominato "Prime indicazioni operative relative alla certificazione e allo smaltimento degli animali di interesse zootecnico, morti a seguito dell'emergenza meteorologica febbraio 2012" (Allegato A);

La Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

I Comuni interessati e le Aziende Sanitarie Locali, ciascuno per i propri ambiti di competenza, provvederanno all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 20 FEB. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 47 B

DEL 17 FEB 2012



## ALLEGATO A

Prime indicazioni operative relative alla certificazione e allo smaltimento degli animali di interesse zootecnico, morti a seguito dell'emergenza meteorologica febbraio 2012.

### CERTIFICAZIONE ANIMALI MORTI

I Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali di norma, relativamente ai ruminanti, certificano la morte dei capi in Azienda, attraverso il rilascio del certificato sanitario di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c) punto 2 del D.M. 16 ottobre 2003 "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie" spongiformi trasmissibili.

Inoltre, ai sensi della DGR 713 del 4 agosto 2005 (S.O. n. 2 al BURL n. 26 del 20 settembre 2005) "Linee guida della regione Lazio per l'applicazione del Regolamento n. 1774/2002 del parlamento e del consiglio dell' U.E. recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e procedure per il riconoscimento degli impianti e degli stabilimenti", al fine di garantire un alto livello di sorveglianza epidemiologica nei riguardi delle TSE e monitorare le modalità di smaltimento delle spoglie anche delle specie non TSE sensibili (es. equidi), è richiesta la certificazione veterinaria o il documento commerciale controfirmato dal Veterinario Ufficiale per tutti gli animali morti in allevamento, ruminanti e non (materiali di categoria 1 e 2)

Allo stato attuale la succitata documentazione, che ad ogni buon fine viene allegata alla presente (allegato A/1), potrà essere utilizzata per la certificazione del decesso di animali, verificatosi a causa dell'emergenza meteorologica.

### SMALTIMENTO CARCASSE

Il Regolamento CE 1069/09 obbliga l'invio delle carcasse presso stabilimenti di incenerimento o trasformazione per il loro smaltimento, con oneri, di norma, a carico degli agricoltori.

Tuttavia in talune circostanze, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 lettere b) e c) del suddetto Regolamento, l'autorità competente può consentire lo smaltimento, sotto controllo ufficiale, attraverso incenerimento o sotterramento in loco:

b) in "zone isolate", così come definite al comma 23 dell'articolo 3 del Reg. 1069/09 "una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco"

c) in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

Il legislatore comunitario giustifica il ricorso al sotterramento e/o incenerimento di sottoprodotti di origine animale, in particolare di animali morti, in zone isolate, o in situazione di lotta a malattie che richiedono lo smaltimento immediato degli animali uccisi come misura di controllo di potenziali rischi sanitari o del focolaio di malattie trasmissibili gravi.

La deroga con il Regolamento CE 1069/09 viene estesa a zone alle quali l'accesso è praticamente impossibile o presenta un rischio per la salute e la sicurezza del personale adibito alla raccolta.

L'esperienza maturata con l'applicazione della precedente normativa e con calamità naturali quali gli incendi boschivi e le alluvioni in taluni Stati membri ha dimostrato che in tali circostanze eccezionali lo smaltimento attraverso sotterramento o incenerimento in loco è giustificato al fine di garantire il rapido smaltimento degli animali ed evitare rischi sanitari per la popolazione umana, animale e per l'ambiente.

SECRETARIA REGIONALE



Con il Regolamento UE 142/11 si è data pratica attuazione al Regolamento CE 1069/09 e nell'allegato VI, capo III sono state esplicitate le modalità di gestione delle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 19, comma 1 lettere b) e c) di cui sopra.

Infine, nelle emanande linee guida nazionali applicative dei Regolamenti suddetti, all'articolo 15, commi 2 e 3 è previsto quanto segue:

## **2 - zone isolate**

2.1 in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che siano sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;

b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi.

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previa gli accertamenti del caso;


2.5 La Direzione Regionale competente comunica al Ministero della salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento (UE) 142/2011.

## **3. zone con difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi**

3.1 in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.





Allegato A/1

REGIONE LAZIO

AZIENDA USL \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI MORTI  
DA DESTINARE ALLA DISTRUZIONE**

Certificato n. \_\_\_\_\_

Spoglie animali abbandonate

Animali morti durante il trasporto e/o mattatoio

Allevamento      Codice aziendale \_\_\_\_\_

Proprietario	Detentore	Località	Comune	Provincia

**IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI**

N°	SPECIE	RAZZA	SESSO	ETA'	PESO (KG)	MARCA/TATUAGGIO

In data odierna il Sottoscritto ha sottoposto a visita sanitaria il/i capo/i sopra identificato/i

DECEDUTO       ABBATTUTO DI NECESSITA'       ABBANDONATO

CAUSA DECESSO/ABBATTIMENTO : \_\_\_\_\_

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL REG. 1774/2002 :      CAT 1      CAT 2

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO

\_\_\_\_\_

